



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

9 OTT. 2012

Nell'anno **duemiladodici**, addì **9 ottobre** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0058828 del 04.10.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 15.48), sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 15.48), dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.10), dott. Massimiliano Rizzo (entra alle ore 15.53), sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

DELIBERA

210/12

DEF. 26.6.11

1/5



CONTENZIOSO MEDICI SPECIALISTI

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

9 OTT. 2012

RIPRE IV SEZIONE CONTENZIOSA

IL RESPONSABILE

Stefano Di Lorenzo

[Signature]

IL RESPONSABILE

RIPRE IV SEZIONE

[Signature]

IL DIRIGENTE SEZIONE IV STUDENTI
(Dott. Rossella NATALE)

[Signature]

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Contenzioso Studenti della Ripartizione IV Studenti, che aggiorna la situazione del contenzioso incardinato dai medici iscritti alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia in ordine al quale si è riferito, da ultimo, nella seduta del Consiglio di Amministrazione 22.11.2011 (delibera n. 272/11).

Si riassume brevemente che i medici iscritti alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia hanno notificato all'Università atti stragiudiziali ed atti giudiziari dinanzi il giudice amministrativo ed ordinario nei quali l'Ateneo è convenuto anche in solido con gli Organi dello Stato e la Regione Lazio. I richiedenti agiscono per ottenere:

- il pagamento della borsa di studio di €. 11.103,50 annui, in attuazione dell'art. 13 della Direttiva CEE n. 76 del 1982 (che prevedeva la adeguata remunerazione per l'impegno nella frequenza delle specializzazioni mediche di tipologia e durata conformi agli standard europei comuni a tutti oppure a due o più Paesi CEE) recepita dallo Stato Italiano con l'art. 6 della L. n. 428 del 1990 ed attuata con il D.Lgs. n. 257 del 1991 in favore degli studenti immatricolati dall'a.a. 1991-1992, ovvero l'applicazione dell'art. 11 della Legge n. 370 del 1999 che ha disposto il pagamento di una borsa di studio annua di €. 6.713,93 (a carico del MIUR) in favore dei destinatari di specifiche sentenze;
- il pagamento del trattamento economico omnicomprensivo, ovvero la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro o di formazione lavoro negli anni di iscrizione ai corsi successivi alla Direttiva 93/16/CEE (che peraltro in nulla aveva innovato il disposto dell'art. 13 della precitata Direttiva 82/76 e non costituiva in capo ai medici specializzandi alcun diritto o trattamento di miglior favore) recepita come tale dalla L. n. 128 del 1999 cui ha fatto seguito il D.Lgs. n. 368 del 1999 che con l'art. 46, come modificato, ha sospeso a tempo indeterminato l'efficacia degli articoli da 37 a 42 riguardanti la stipula di un contratto di formazione lavoro ed il pagamento di un trattamento economico omnicomprensivo, da determinare e regolamentare, in attesa dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che stanziasse sul Bilancio dello Stato i necessari finanziamenti, ed ha disposto la riviviscenza dell'abrogato D.Lgs. 257/1991. Il finanziamento è stato disposto dall'art. 1, c. 300, della Legge n. 266 del 2005, che ha altresì stabilito l'applicazione della norma dall'a.a. 2006-2007 e l'applicazione del D.Lgs. 257/1991 fino all'a.a. 2005-2006, dando mandato al Presidente del Consiglio dei Ministri di determinare l'ammontare del trattamento economico omnicomprensivo (stabilito in €. 25.000,00 annui e, dal III anno, in €. 26.000,00 annui con DPCM 7.03.2007) e lo schema di contratto di formazione specialistica (regolamentato con DPCM 6.07.2007). Tale norma ha pertanto trovato attuazione nei confronti dei medici iscritti alle scuole nell'ann 2006-2007 e seguenti.

La tardiva ed inadeguata attuazione delle Direttive CEE e la sospensione delle norme nazionali di recepimento, hanno generato un notevolissimo contenzioso, ma i fatti lamentati dai ricorrenti sono imputabili esclusivamente



OTT. 2012

seduta del

RIPIRE IV SETTORE CONTENZIOSO

IL RESPONSABILE

Sig.ra Antonella Ercolani

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE LOCALE SEZIONE IV STUDENTI

(Dr.ssa Rosalba NATALE)

[Handwritten signature]

allo Stato Italiano e, per esso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri competenti, in quanto tali Organi hanno l'obbligo di attuare le deleghe contenute nelle norme recettizie delle Direttive Comunitarie. Inoltre, l'art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 30.07.1999 in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione Europea dispone espressamente che "1. Il Presidente (del Consiglio dei Ministri - n.d.r.) promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea. 2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione Europea. A tal fine il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase della predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di unione europea. ... omissis..."

E' esclusa, pertanto, ogni responsabilità in capo alle Università italiane, ed in particolare a questa Università, in relazione alla tardiva ed inadeguata attuazione delle Direttive CEE in materia di formazione specialistica dei medici iscritti a corsi di specializzazione ed alla sospensione delle norme nazionali di attuazione, ed ogni onere risarcitorio o di adempimento.

Tuttavia, i ritardi di cui sopra hanno determinato l'evolvere del vastissimo contenzioso del quale si è più volte riferito al Consiglio di Amministrazione e l'esposizione dell'Università, incolpevolmente e suo malgrado coinvolta nei contenziosi, al pagamento di somme di denaro in caso di soccombenza.

Si rammenta che l'Università ha più volte segnalato agli Organi dello Stato la gravità della situazione, ricorrendo anche alla richiesta di una norma di manleva necessaria a preservare gli Atenei da ulteriori contenziosi ed i loro bilanci da esposizioni economiche in caso di condanna giudiziale.

Tuttavia, la ragionevole richiesta dell'Università è rimasta senza riscontro e nessun provvedimento normativo è stato assunto.

Si rammenta, inoltre, che con lettera rettorale prot. 0073146 del 14.11.2011 l'Università ha sollecitato nuovamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al MIUR, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze il rimborso delle somme fino a quel momento corrisposte a seguito di sentenze sfavorevoli e di ordinanze di temporanea assegnazione in favore dei medici specialisti disposte dal Giudice dell'esecuzione, per un importo complessivo di €. 4.080.005,84 allegando, ancora una volta, la relativa documentazione.

Fino ad ora non risulta che i precitati Organi abbiano provveduto a rimborsare all'Università gli importi sopra indicati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto per le vie brevi, al fine di approfondire la problematica, ulteriore copia della sentenza di primo grado n. 25154/2003 emessa in favore dei ricorrenti Abate + 130 e della sentenza della Corte di Cassazione n. 17350/2011 che, si rammenta, ha dichiarato la responsabilità dello Stato Italiano per i danni provocati da tardiva attuazione della Direttiva 82/76/CEE.



Consiglio di
Amministrazione

9 ottobre 2012

RIPRE IV SETTORE CONTENZIOSO
IL RESPONSABILE
Sig.ra Annabella Evandri
Annabella Evandri

IL DIRIGENTE LA SEZIONE IV STUDENTI
(Drsse Rosalba NATALE)
R

Corre l'obbligo di precisare che la maggior parte delle cause intentate dai medici specialisti contro l'Università la Sapienza giunte a sentenza hanno avuto esito favorevole per l'Ateneo.

Le esigue sentenze di condanna sono risalenti nel tempo e, sulla decisione del giudice del lavoro di condannare la Sapienza nel giudizio intentato da Abate + 130, ha indubbiamente inciso la decisione dell'Avvocatura Generale dello Stato – non comunicata all'Università – di non costituire in giudizio l'Ateneo, il quale non ha potuto così far valere le proprie ragioni, tutte espresse nella relazione difensiva tempestivamente inoltrata all'Avvocatura erariale. Infatti, altri ricorsi con identico contenuto sono stati respinti in primo grado ovvero in appello (causa Baeli + 43) e l'appello di uno dei medici del gruppo Baeli + 43 dinanzi la Corte di Cassazione si è concluso con una sentenza di rigetto.

I pagamenti finora effettuati dall'Università sono esecutivi, nella quasi totalità dei casi, di pronunciamenti giudiziali a seguito di vertenze azionate per l'esecuzione della sentenza n. 25154/2003 relativa ad Abate + 130 e sono stati effettuati con riserva di ripetizione all'esito dei giudizi e comunque del ricorso pendente dinanzi la Corte di Cassazione.

In merito ai giudizi che finora hanno avuto un esito favorevole all'Università, si precisa che molte richieste sono state respinte sulla pregiudiziale del decorso dei termini di prescrizione eccepito dall'Ateneo, in altri casi i giudici hanno accolto le eccezioni dell'Ateneo anche nel merito, dando atto del retto operato dell'Università, che non ha violato alcuna norma ed anzi è vincolata all'osservanza delle disposizioni normative in materia.

La Corte di Cassazione si è più volte espressa individuando lo Stato Italiano come soggetto responsabile del tardivo ed inadeguato recepimento della Direttiva 82/76/CEE. Oltre alla sentenza n. 17350 del 2011, già citata nella precedente relazione sottoposta al Consiglio, vi sono altri pronunciamenti della Suprema Corte e, per tutte, si richiama la sentenza n. 1850 dell'8.02.2012 con cui la Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro si è espressa sulla vicenda correlata alla tardiva ed inadeguata attuazione della Direttiva 82/76/CEE e, evincendo la responsabilità dello Stato Italiano, ha respinto il ricorso in appello del MIUR in quanto infondato.

Da ultimo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera del 4 settembre 2012 ha comunicato ai Ministeri competenti ed a varie Università, tra le quali la Sapienza, che con sentenza n. 25036 del 2011 il Tribunale Ordinario di Roma ha condannato la Presidenza al pagamento, in favore di un numeroso gruppo di medici, al risarcimento del danno per la mancata attuazione della Direttiva 82/76/CEE, dalla data del conseguimento del diploma di specializzazione. L'Università ha dato pronta risposta alla richiesta della PCM affermando di non aver effettuato pagamenti ai medici ricorrenti già iscritti presso l'Ateneo, fornendo altresì notizie in ordine al corso di specializzazione frequentato ed al conseguimento del titolo.

Ciò riassunto, si precisa che, in merito a ciascuna azione pregiudiziale, il Settore Contenzioso Studenti predispone una motivata risposta negativa, che invia per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si richiamano le disposizioni normative in materia e si indica il soggetto debitore dei medici specialisti deputato a dare riscontro alle loro richieste, con lo scopo



Consiglio di
Amministrazione

9 OTT. 2012

Sezione del

RIPRE IN SETTORE CONTENZIOSO
IL RESPONSABILE

St. ra Antonella Evamar

IL DIRIGENTE LA PRONUNCIAZIONE IV STUDENTI
(Dr. sa Rosalba NATALE)

di correttamente orientare il diffidante e dissuaderlo dal proporre successive azioni giudiziali contro l'Università; contestualmente, si fornisce un supporto alla PCM, atteso che diverse richieste di pagamento pervengono a termini di prescrizione decorsi, o da soggetti non destinatari delle direttive CEE, ovvero che hanno già interposto azione giudiziale, e talvolta hanno ottenuto sentenze di rigetto.

Ciò opportunamente premesso, si aggiorna il Consiglio di Amministrazione in ordine allo stato delle azioni pregiudiziali e giudiziali intentate dai medici specialisti.

N. 3900 sono gli atti stragiudiziali di diffida ed i tentativi di conciliazione notificati, alcuni dei quali reiterati.

N. 1919 sono i medici che hanno avanzato ricorso dinanzi il giudice amministrativo ed il tribunale ordinario – sezioni civili e del lavoro: sono incluse le azioni plurime di medesimi soggetti, anche in relazione a diversi periodi di frequenza dei corsi.

N. 326 sono le cause (single e collettive) finora azionate contro l'Università la Sapienza – escluse quelle azionate per l'esecuzione della sentenza 25154/2003 relativa ad Abate + 130, convenuta singolarmente od unitamente alle Amministrazioni dello Stato ed alla Regione Lazio. Alcune di tali cause si sono esaurite nel primo grado di giudizio; alcune sentenze sono state appellate dando luogo a giudizi di secondo grado e, in numero limitato, a giudizi dinanzi la Corte di Cassazione. Pertanto, il numero complessivo dei contenziosi effettivamente trattato è maggiore delle 326 cause originarie, in ragione dei diversi gradi di giudizio percorsi.

Cause nelle quali l'Università ha riportato sentenze di I grado sfavorevoli, in parte riformate in appello:

n. 1 ricorso al Giudice del Lavoro contro la sola Università (causa Abate + 130), accolto dal Giudice del Lavoro con sentenza n. 25154/2003 notificata all'Ateneo a termini di appello scaduti. Vale quanto sopra detto in relazione alla mancata costituzione in giudizio dell'Ateneo ed al conseguente esito sfavorevole della causa. La sentenza negativa è stata confermata nel II secondo grado di giudizio. L'Università ha interposto appello dinanzi la Corte di Cassazione. Nelle more dei ricorsi in appello, 75 ricorrenti del gruppo Abate + 130 hanno avanzato azioni giudiziali o notificato atti di precetto e di pignoramento, opposti dall'Università, per l'esecuzione della sentenza di primo grado;

n. 4 sentenze di condanna relative alle posizioni di 6 medici, delle quali: 1 risolta in appello favorevolmente all'Ateneo, che sta provvedendo al recupero delle somme corrisposte; 2 in attesa dell'esito dei giudizi di appello ed 1 conclusa con sentenza definitiva (su 3 giudizi riuniti). L'Università ha chiesto alla PCM ed ai Ministeri competenti il rimborso delle somme corrisposte ai medici;

n. 1 sentenza di condanna in solido espressa su 5 giudizi riuniti azionati da 25 medici specialisti contro l'Ateneo, PCM e Ministeri. La sentenza è vistosamente errata in quanto condanna le parti in solido a corrispondere la borsa di studio prevista dal D.Lgs. 257/1991 già percepita dai ricorrenti peraltro in misura maggiore di quella indicata dal giudice ed è stata appellata



Consiglio di
Amministrazione

9 OTT 2012
Seduta del

CONTENZIOSO
IL RESPONSABILE
Sig.ra Argemella Evanda
RIPONE

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE IV STUDENTI
(D.ssa Rosalba NATALE)

dall'Università. I ricorrenti hanno notificato numerosi atti di precetto che l'Università ha opposto, ottenendone la declaratoria di nullità con obbligo per i medici di rimborsare all'Ateneo le spese di giudizio;

n. 1 sentenza di primo grado sfavorevole sul ricorso Baeli + 43 (di contenuto identico al ricorso di Abate + 130). L'Università ha interposto appello con esito favorevole. La sentenza di II grado è stata appellata da 1 sola ricorrente dinanzi la Corte di Cassazione, che ne ha respinto il ricorso condannandola a rifondere all'Università le spese di giudizio. La sentenza di II grado è definitiva per tutti i ricorrenti.

Cause pendenti o vinte dall'Università, come appresso riportato:

- n. 12 ricorsi dichiarati perenti per inerzia dei Ricorrenti o cancellati dal ruolo;
- n. 98 giudizi di I grado in corso o per i quali non risulta fissata l'udienza;
- n. 26 giudizi con sentenze non definitive di I grado favorevoli all'Ateneo;
- n. 18 giudizi di appello in corso contro sentenze favorevoli all'Ateneo;
- n. 138 giudizi con sentenze definitive di I grado favorevoli all'Ateneo;
- n. 6 giudizi con sentenze di I° e di II° non definitive favorevoli all'Ateneo;
- n. 14 giudizi con sentenze di I° e di II° grado definitive favorevoli all'Ateneo;
- n. 7 giudizi dinanzi la Corte di Cassazione avverso sentenze di rigetto.

Quanto alle azioni per l'esecuzione della sentenza n. 25154/2003 emessa in favore di Abate + 130, poiché il Giudice di prime cure non ha determinato gli specifici importi da corrispondere ai destinatari, non è possibile darvi diretta esecuzione e tale circostanza alimenta il contenzioso.

N. 75 medici specialisti hanno predisposto azioni diversificate, notificando decreti ingiuntivi; ovvero atti di precetto ai quali hanno fatto seguito in alcuni casi atti di pignoramento presso terzi Unicredit e, da ultimo, anche presso il MIUR; ovvero ricorsi al Giudice del Lavoro per la determinazione dell'importo dovuto.

L'ammontare aggiornato delle somme finora corrisposte dall'Università è pari ad €. 4.089.746,99.

Inoltre, a seguito dell'emanazione di recenti sentenze riguardo alla pretesa azionata da 9 medici specialisti per l'esecuzione della sentenza 25154/003, l'Università dovrà corrispondere le ulteriori somme appresso indicate:

€. 942.737,228 per sorte capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria ed
€. 4.428,568 per spese di giudizio sui giudizi riuniti riguardanti le posizioni di 6 ricorrenti (a fronte di una pretesa di complessivi €. 1.035.462,52 escluse le spese di giudizio);

€. 111.585,84 per sorte capitale oltre interessi legali – spese dei giudizi compensate - in relazione ai giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi avanzati da 3 medici specialisti (a fronte di una pretesa di complessivi €. 233.817,37 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio).

I pagamenti saranno effettuati con riserva di ripetizione all'esito del giudizio pendente dinanzi la Corte di Cassazione sul ricorso principale contro Abate + 130.

Immediatamente dopo l'emanazione delle Disposizioni Direttoriali di pagamento in ottemperanza alle precitate sentenze, sarà inoltrata alla PCM, al MIUR, al MEF ed al Ministero della Salute una lettera di diffida diretta ad ottenere il rimborso sia delle somme precitate, sia della somma di €.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

9 OTT. 2012

seduta del

RIPRE IN SETTORE CONVENZIONOSCO
IL RESPONSABILE
Sig.ra Antonella Evandro

[Signature]

[Signature]

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE IV STUDENTI
(D.ssa Rosalba NATALE)

4.037.008,95 (€ 4.089.746,99 decurtati di € 52.738,05 che la Sapienza sta recuperando nei confronti del Dr. Leoni stante l'accoglimento dell'appello dell'Università), nonché di quelle ulteriori che saranno corrisposte a titolo di interessi legali, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della diffida, scaduti inutilmente i quali si darà luogo alle azioni giudiziali nei confronti dei succitati Organi.



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

9 Ott. 2012

DELIBERAZIONE N. 210/12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Preso atto dello stato delle azioni pregiudiziali e giudiziali avanzate dai medici iscritti alle Scuole di specializzazione in Medicina e chirurgia;**
- **Considerato che più volte la Corte di Cassazione ed i Giudici di primo e secondo grado si sono espressi in ordine alla responsabilità dello Stato Italiano in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri per la tardiva ed inadeguata trasposizione della Direttiva 82/76/CEE, e che con sentenza n. 25036/2011 il Tribunale Ordinario ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere ai medici specialisti danti causa, iscritti presso varie Università italiane, la borsa di studio prevista dalle norme attuative della Direttiva 82/76/CEE;**
- **Considerato inoltre che, a seguito dell'ultimo sollecito inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al MIUR, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e Finanze con lettera rettorale prot. n. 0073146 del 14.11.2011, i medesimi Organi non hanno provveduto a rimborsare l'importo di €. 4.080.005,84 corrisposto dall'Ateneo in esecuzione di sentenze sfavorevoli e di ordinanze di temporanea assegnazione ad alcuni dei medici specialisti destinatari della sentenza n. 25154/2003 emessa nel ricorso Abate + 130;**
- **Considerato che l'esecuzione delle successive recenti sentenze, parzialmente favorevoli all'Università, comporterà il pagamento di somme ulteriori, salvo ripetizione delle somme all'esito del giudizio di appello pendente dinanzi la Corte di Cassazione, e che anche tali somme dovranno essere rimborsate all'Università dai precitati Organi;**
- **Presenti e votanti n. 20: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Saponara, Sobrero, De Nigris Urbani, Lucchetti, Maniglio, Rizzo, Romano e Senatore**

DELIBERA

di dare corso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del MIUR, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute alle azioni per il recupero delle somme tutte indicate nelle premesse, nonché di quelle ulteriori che saranno corrisposte ai medici in formazione specialistica ed ai loro legali per effetto di successivi



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

9 OTT. 2012

adempimenti, mediante preavviso da inoltrare con atto di diffida e con termine ad adempiere entro il 30° giorno successivo alla ricezione della diffida stessa, con avvertimento che in caso di mancato pagamento nei termini l'Università darà corso senz'altro avviso, nei confronti delle Amministrazioni dello Stato inadempienti, alle azioni giudiziarie.

Qualora le Amministrazioni succitate non provvedano al pagamento dell'intera somma dovuta entro il termine precitato, si darà luogo alla predisposizione nei loro confronti delle azioni giudiziarie.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S